



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XV - n. 7  
7 marzo 2005

**PI4656 - BOLLETTINI A.PR.E.A. (SS)**

*Provvedimento n. 14063*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 febbraio 2005;

SENTITO il Relatore il Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. RICHIESTE DI INTERVENTO**

Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 settembre 2004, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso a mezzo posta dall'impresa individuale "A.PR.E.A. S.I. di Ippolito Salvatore" nel mese di agosto 2004.

In data 17 e 20 dicembre 2004 sono pervenute, da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti e di Cuneo, in qualità di associazioni di categoria, altre due richieste di intervento volte a segnalare la presunta ingannevolezza del medesimo messaggio pubblicitario diffuso a mezzo posta dall'impresa individuale "A.PR.E.A. S.I. di Ippolito Salvatore" e dalla società "A.PR.E.A. S.r.l." nei mesi di settembre e novembre 2004.

Nella richiesta di intervento i segnalanti lamentano l'ingannevolezza del suindicato messaggio in quanto, per la grafica, il contenuto e le informazioni omesse, risulta idoneo ad indurre nei destinatari il convincimento di dover effettuare un versamento dovuto, alterando così il comportamento economico degli stessi.

**II. MESSAGGIO**

Il messaggio segnalato, che risulta identico per forma e contenuto sia nella diffusione effettuata dall'impresa individuale "A.PR.E.A. S.I. di Ippolito Salvatore" che dalla società "A.PR.E.A. S.r.l.", consiste in un Bollettino di c/c inserito in un modulo prestampato ed è volto a promuovere un contratto di pubblicazione con la società "A.PR.E.A.". In alto a sinistra è riportata, in piccolo, la dicitura: "*Proposta di iscrizione alla Pubblicazione*", mentre subito sotto, con caratteri più evidenti, è scritto: "*Elenco Ditte Commercio Industria – Artigianato – Agricoltura*" e ancora sotto, al centro, è scritto "*Italiano*".

In basso, con caratteri molto piccoli, sono riportati i dati della società e /o impresa individuale A.PR.E.A. e a seguire, i dati della società destinataria del Bollettino.

Appare poi un prospetto intitolato: "*Testo*" e subito dopo: "*Spese inserimento*" seguito dalle seguenti voci: 1) *Tariffa base*; 2) *Spese Invio*; 3) *Totale*; 4) *20% IVA*; per un totale di Euro 399,92.

Con caratteri molto piccoli è riportata la seguente comunicazione: “ Vi preghiamo di controllare la dicitura esatta del testo in basso e di comunicare eventuali errori e/o cambiamenti- modifica gratuita fino al ... per l’inclusione nell’elenco delle Ditte di Commercio – Industria – Artigianato e Agricoltura, Elenco Generale Ditte del territorio italiano. Per il pagamento si prega di usare l’apposito Bollettino. Usando altri modi di versamento, si prega di citare sempre il n. di riferimento. Per maggiori informazioni comunicare a fax [...]. Segue l’indicazione dei dati della società destinataria. Sempre con caratteri minimi, si riporta quanto segue: “Amministrazione e stampa: Elenco Ditte del Commercio – Industria Artigianato e Agricoltura. Questo inserimento non è obbligatorio. Lo diventerà per noi con il versamento secondo l’ordine inserito nella pubblicazione dell’Elenco Ditte A.PR.E.A: S.r.l. [e/o S.I.], Sassari ...Le condizioni generali sono scritte sul lato posteriore”.

Segue un Bollettino postale prestampato con il numero di conto corrente ove il suddetto versamento deve essere effettuato, i dati della società destinataria e del beneficiario, nonché l’importo sopra specificato.

### **III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI**

In data 21 settembre 2004 è stato comunicato al segnalante e alla società “A.PR.E.A. S.r.l.”, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla riconoscibilità della natura pubblicitaria, alla possibile induzione in errore dei consumatori circa le caratteristiche dell’iniziativa pubblicizzata nonché alle sue condizioni di fruibilità.

La comunicazione di avvio è stata integrata il 28 dicembre 2004 e, con riferimento all’impresa individuale “A.PR.E.A S.I. di Ippolito Salvatore”, in data 14 gennaio 2005.

### **IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE**

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società A.PR.E.A. S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: le caratteristiche, le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio prospettato nel messaggio segnalato; le finalità dell’“Elenco Ditte Commercio Industria – Artigianato – Agricoltura”; nonché la descrizione della natura delle attività svolte dalla società A.PR.E.A.. Infine, è stato richiesto l’elenco dei destinatari del messaggio in questione, nonché la data, le modalità e il luogo di diffusione dello stesso.

Nelle date 6 ottobre 2004 e 10 gennaio 2005 l’operatore pubblicitario ha inviato memorie con le quali ha argomentato che:

- per quanto riguarda la società “A.PR.E.A. S.r.l.”, anche se iscritta alla CCIAA di Sassari, è inattiva e quindi non risulta che abbia inviato alcun Bollettino;
- per quanto concerne invece, il Bollettino postale intestato all’impresa individuale “A.PR.E.A. di Ippolito Salvatore”, essa ha cessato la propria attività in data 13 dicembre 2004 e, conseguentemente, da circa un mese non sta inviando più bollettini postali.

A tal proposito, l’operatore pubblicitario ha allegato fotocopia dell’Agenzia dell’Entrate di Sassari.

In data 25 gennaio 2005, è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

In data 28 gennaio 2005 la CCIAA di Chieti ha inviato documentazione relativa alla ulteriore diffusione del messaggio in esame da parte di A.PR.E.A. S.r.l..

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio in esame, costituito da un Bollettino postale e dal suo modulo di accompagnamento, presenta una serie di elementi testuali e grafici, che, valutati complessivamente, sono idonei a confondere i destinatari, non consentendo loro di riconoscere immediatamente il reale scopo pubblicitario del messaggio stesso.

Infatti, da una parte, l'uso congiunto di espressioni quali: *"Iscrizione alla Pubblicazione"* rafforzato dalla scritta – posta con caratteri in grassetto e di più rilevante dimensione grafica: *"Elenco Ditte Commercio Industria – Artigianato – Agricoltura"* e *"Italiano"* e, dall'altra, l'impostazione grafica, che è tipica dei bollettini utilizzati per effettuare i pagamenti alla Camera di Commercio, può portare a far credere che si tratti di un versamento da adempiere obbligatoriamente.

A ciò va aggiunto che la denominazione dell'operatore pubblicitario e la precisazione relativa alla non obbligatorietà dell'inserimento sono riportate con caratteri di dimensione molto ridotta. Inoltre, le indicazioni contenute nella parte riguardante la causale della somma richiesta appaiono confuse e, dunque, di difficile comprensione, mentre l'invito ad effettuare il versamento sul c/c postale, utilizzando il Bollettino precompilato inserito nel messaggio, risulta graficamente evidenziato.

Va rilevato, infine, che la circostanza rappresentata dall'operatore pubblicitario nelle proprie memorie difensive, in ogni caso smentita dalla documentazione prodotta dalla CCIAA di Chieti, relativa alla presunta cessazione dell'attività dell'impresa individuale A.PR.E.A un mese dopo la diffusione del messaggio, nonché alla presunta inattività della società A.PR.E.A S.r.l., non può avere alcuna rilevanza ai fini della valutazione di ingannevolezza del messaggio in esame.

Alla luce di tali considerazioni, può concludersi che la natura promozionale del messaggio in esame non risulta immediatamente riconoscibile ai destinatari, in violazione dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Da tale circostanza deriva che il messaggio risulta idoneo ad indurre in errore i destinatari anche con riguardo alle caratteristiche del servizio offerto. Appare evidente, infatti, che un consumatore può essere indotto ad acquistare il servizio proposto proprio sulla base della falsa prospettazione dell'obbligatorietà dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alla natura del messaggio e alla caratteristica del servizio offerto, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

## DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società "A.PR.E.A. S.r.l." e dall'impresa individuale "A.PR.E.A. S.I. di Ippolito Salvatore",

costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Rita Ciccone*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Tesauro*

---